



Città di Lainate

Codice Ente 11004

G.C. n. 135 del 26/06/2017

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI QUATTRO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE, DESTINATI AL PROGETTO 'HOUSING SOCIALE RHODENSE- L'ABITARE IN RETE'.
-----------------	---

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di giugno alle ore 16:00 nella sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

LANDONIO ALBERTO	Sindaco	si
SCALDALAI MARIA CECILIA	Vice Sindaco	si
DELL'ACQUA WALTER	Assessore	si
MADDONINI DANILA	Assessore	no
MERLI IVO	Assessore	si
ZINI VINCENZO	Assessore	si

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Alberto Landonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI QUATTRO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE, DESTINATI AL PROGETTO 'HOUSING SOCIALE RHODENSE- L'ABITARE IN RETE'.
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dai responsabili dei servizi interessati

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 48 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto

Visto l'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL SINDACO
Alberto Landonio
atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte e inserite nel relativo file p7m, sono depositate presso l'archivio elettronico del Comune.

Oggetto: CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI QUATTRO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE, DESTINATI AL PROGETTO 'HOUSING SOCIALE RHODENSE- L'ABITARE IN RETE'.

PROPOSTA

L'ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamate:

le delibere della Giunta Comunale n. 270 del 10/12/2012 "PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPL0 - DIFFONDERE E POTENZIARE L'ABITARE SOCIALE TEMPORANEO", e n. 34 del 18/02/2013 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE RHODENSE- L'ABITARE IN RETE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPL0 DIFFONDERE E POTENZIARE L'ABITARE SOCIALE TEMPORANEO" con le quali l'Amministrazione Comunale di Lainate approvava la partecipazione al bando citato;

la delibera della Giunta Comunale n. 104 del 9/5/2013 "ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'ERP DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - AVVIO PROGETTAZIONE DI HOUSING SOCIALE;

la delibera della Giunta Comunale n. 105 del 9/05/2013 "PROGETTO D'AMBITO - HOUSING SOCIALE RHODENSE - BANDO FONDAZIONE CARIPL0 'DIFFONDERE E POTENZIARE L'ABITARE SOCIALE TEMPORANEO' - ATTO INTEGRATIVO" con cui veniva approvato il vincolo dei suddetti alloggi alle azioni di housing sociale per almeno 15 anni dalla data di approvazione del progetto, in forza del contributo ottenuto per le ristrutturazioni necessarie;

la delibera della G.C. n. 232 del 2/11/2015 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO "ABITARE IN RETE" PER LA GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI DESTINATI AL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE" con la quale si approvava la convenzione con La Cordata s.c.s. di Milano relativa alla gestione degli appartamenti destinati al progetto di Housing sociale "L'abitare in rete"

Preso atto che il progetto di Fondazione Cariplo "L'abitare in rete" giungerà a conclusione il prossimo 30 giugno 2017 e con esso anche la convenzione con la La Cordata s.c.s. di Milano, soggetto partner del progetto;

Ritenuto quindi di dover adottare una nuova soluzione per la gestione dei suddetti appartamenti;

Rilevato che:

l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. è il soggetto gestore per conto del Comune dei servizi di housing, possedendo competenze tipiche e specifiche nelle aree di intervento dei minori e dell'inclusione sociale;

per dare continuità al progetto di housing sociale risulta opportuno procedere all'attribuzione formale degli appartamenti inseriti nel progetto "L'Abitare in rete" all'Azienda Speciale Consortile Sercop;

Considerato che a tale scopo è stata elaborato lo schema di accordo di collaborazione (Allegato A) ai sensi dell'art. 15.1 della Legge n. 241/1990 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Preso atto che i contenuti fondamentali di tale accordo sono i seguenti:

concessione di quattro alloggi di proprietà comunale così come sotto precisamente individuati:

- alloggio sito in Lainate, alloggio n. 5, L.go Vittorio Veneto 24, piano terra, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 645, Sub. 11;
- alloggio sito in Lainate, alloggio n. 15, L.go Vittorio Veneto 24, piano 1°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 645, Sub. 13.
- alloggio sito in Lainate, Piazza della Vittoria c/o centro civico, piano 1°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 18, Mapp. 4, Sub. //.
- alloggio sito in Lainate, Mansarda ex podere Toselli via Martiri di Nassirya piano 2°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7. Mapp. 42, Sub. //.

uso di tali alloggi finalizzato esclusivamente alla realizzazione del progetto "Housing sociale rhodense - L'abitare in rete", con possibilità di sub-concedere lo spazio ai soggetti attuatori partner del progetto, attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti e/o convenzioni, per la gestione degli alloggi sudetti e delle relative progettazioni di housing sociale a favore di nuclei familiari in situazione di disagio abitativo temporaneo;

Durata dell'assegnazione: 31/12/2020

Uso gratuito;

Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a. Manutenzione straordinaria relativa ai quattro alloggi così come sopra identificati;
 - b. Pagamento costi relativi ai singoli progetti di inserimento di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo effettuati, previa approvazione preventiva della spesa destinata all'accompagnamento socio educativo in carico al comune secondo le modalità e i parametri definiti nell'annuale piano programma;
- Oneri a carico di SER.CO.P:
 - a. Procedere alla concessione degli alloggi a soggetti terzi incaricati delle azioni di supporto e sostegno all'autonomia abitativa previa preliminare autorizzazione da parte del Comune e nel rispetto dei seguenti elementi: - utilizzo dei contratti di servizio per l'affidamento degli alloggi, a garanzia della temporaneità dei progetti di inserimento abitativo; - selezionare dei soggetti destinatari degli alloggi attraverso le procedure previste dal progetto e in accordo con i Servizi Sociali Comunali; - obbligo di comunicazione al Comune per ogni nuova assegnazione di alloggio, attraverso nota e allegato progetto di accompagnamento socio-educativo del nucleo familiare individuato;
 - b. Manutenzione ordinaria;
 - c. Verifica buon andamento del progetto sia rispetto al percorso dell'utenza sia con riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell'alloggio;
 - d. Pulizie;
 - e. Utenze domestiche, acqua, riscaldamento e energia elettrica;
 - f. Utenze telefoniche e/o internet;
 - g. Eventuali ulteriori costi per l'adeguamento e la sistemazione degli spazi abitativi laddove ritenuti necessari e funzionali alle esigenze del progetto;

Vista l'allegata bozza di accordo di collaborazione;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di Deliberazione

per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati,

1. Di concedere in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., con sede a Rho in via Dei Cornaggia, 22 - Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, quattro alloggi di proprietà comunale, così come sotto precisamente individuati:
 - alloggio sito in Lainate, alloggio n. 5, L.go Vittorio Veneto 24, piano terra, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 645, Sub. 11;
 - alloggio sito in Lainate, alloggio n. 15, L.go Vittorio Veneto 24, piano 1°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 645, Sub. 13.
 - alloggio sito in Lainate, Piazza della Vittoria c/o centro civico, piano 1°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 18, Mapp. 4, Sub. //.
 - alloggio sito in Lainate, Mansarda ex podere Toselli via Martiri di Nassirya piano 2°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7. Mapp. 42, Sub. //.allo scopo di utilizzarli esclusivamente per il proseguimento del progetto "Housing sociale rhodense - L'abitare in rete" e per le future azioni di housing sociale a favore di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo;
2. Di autorizzare l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P a sub-concedere l'immobile a soggetti terzi dalla stessa azienda individuati quali attuatori dei progetti e delle azioni di housing sociale, secondo le modalità nel preambolo e nell'accordo di collaborazione meglio precisate, ai fini della gestione del suddetto immobile;
3. Di stabilire la durata della concessione in uso dell'immobile in questione sino al 31.12.2020;
4. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. Di dare atto che agli eventuali oneri per la realizzazione di progetti di housing sociale si farà fronte con gli stanziamenti di bilancio previsti al capitolo 10437 articolo 116 Titolo 1 Missione 12 programma 6 Macroaggregato 1.03.02.15.000 del bilancio pluriennale 2017-2019;
6. di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nell'apposita sotto sezione della sezione Amministrazione Trasparente nel rispetto del D. Lgs 33/201

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Lainate li 26/06/2017

Il Responsabile
Marco Casara / INFOCERT SPA

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI LAINATE E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI QUATTRO ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE, DESTINATI AL PROGETTO 'HOUSING SOCIALE RHODENSE- L'ABITARE IN RETE'**

In data _____, tra il Comune di Lainate, che di seguito per brevità verrà chiamato Comune, Largo Vittorio Veneto, 12 Partita Iva 00856780150 nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona Marco Casara come da Decreto N. 9 del 30/09/2016 e domiciliato per la sua carica presso il Comune di Lainate

E

L'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P. nella persona del legale rappresentante Primo Mauri, avente sede legale in Via Dei Cornaggia N. 33, 20017 Rho (MI) C.F./P.I. 05728560961

PREMESSO CHE

- Con Delibere della Giunta Comunale n. 270 del 10/12/2012 "PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLLO - DIFFONDERE E POTENZIARE L'ABITARE SOCIALE TEMPORANEO", e n. 34 del 18/02/2013 "APPROVAZIONE DEL PROGETTO HOUSING SOCIALE RHODENSE- L'ABITARE IN RETE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLLO DIFFONDERE E POTENZIARE L'ABITARE SOCIALE TEMPORANEO" l'Amministrazione Comunale di Lainate approvava la partecipazione al bando citato;
- Con Delibera della Giunta Comunale n. 104 del 9/5/2013 "ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'ERP DI ALCUNI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - AVVIO PROGETTAZIONE DI HOUSING SOCIALE veniva avviato l'iter per l'esclusione dalla normativa ERP di n. due alloggi di proprietà comunale da inserire all'interno del progetto di housing sociale del rhodense "L'abitare in rete";
- Con Delibera della Giunta Comunale n. 105 del 9/05/2013 "PROGETTO D'AMBITO - HOUSING SOCIALE RHODENSE - BANDO FONDAZIONE CARIPLLO 'DIFFONDERE E POTENZIARE L'ABITARE SOCIALE TEMPORANEO' - ATTO INTEGRATIVO" veniva approvato il vincolo dei suddetti alloggi alle azioni di housing sociale per almeno 15 anni dalla data di approvazione del progetto, in forza del contributo ottenuto per le ristrutturazioni necessarie;
- Con Delibera della G.C. n. 232 del 2/11/2015 "APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO "ABITARE IN RETE" PER LA GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI DESTINATI AL PROGETTO DI HOUSING SOCIALE" si approvava la convenzione con La Cordata s.c.s. di Milano relativa alla gestione degli appartamenti destinati al progetto di Housing sociale "L'abitare in rete";
- il progetto di Fondazione Cariplo "L'abitare in rete" giungerà a conclusione il prossimo 30 giugno 2017 e con esso anche la convenzione con la La Cordata s.c.s. di Milano, soggetto partner del progetto
- Con Delibera di Giunta n. XXX del XX.XX.2017 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - VALIDITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente accordo di collaborazione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2020;

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'accordo di collaborazione ha per oggetto la concessione in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., dei seguenti immobili:

- alloggio sito in Lainate, alloggio n. 5, L.go Vittorio Veneto 24, piano terra, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 645, Sub. 11;
- alloggio sito in Lainate, alloggio n. 15, L.go Vittorio Veneto 24, piano 1°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 645, Sub. 13.
- alloggio sito in Lainate, Piazza della Vittoria c/o centro civico, piano 1°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 18, Mapp. 4, Sub. //.
- alloggio sito in Lainate, Mansarda ex podere Toselli via Martiri di Nassirya piano 2°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7. Mapp. 42, Sub. //.

allo scopo di utilizzarli esclusivamente per il proseguimento del progetto "Housing sociale rhodense - L'abitare in rete" e per le future azioni di housing sociale a favore di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo;

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il Comune di Lainate si impegna a:

- a. Mettere a disposizione gratuitamente gli alloggi indicati al precedente articolo 2, per il periodo di durata dell'accordo di collaborazione secondo le seguenti modalità, che potranno essere modificate previo ulteriore intesa scritta tra le parti;
- b. Autorizzare SER.CO.P. a sub concedere l'uso dell'immobile ai soggetti affidatari di progetti di housing sociale;
- c. Sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria relativa ai due alloggi come sopra identificati;
- d. Sostenere i costi relativi ai singoli progetti di inserimento di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo, effettuati previa approvazione preventiva della spesa destinata all'accompagnamento socio educativo secondo le modalità e i parametri definiti nell'annuale piano programma di Sercop ed approvato dai competenti organi comunali;

2. resta inteso che se il Comune non dovesse segnalare situazioni, i costi fissi di gestione degli immobili resteranno a suo carico, salva la facoltà di accogliere nuclei provenienti da altri Comuni del Rhodense

2. Ser.Co.P. si impegna a:

- a. Utilizzare gli alloggi di proprietà comunale per le attività previste dal presente accordo di collaborazione;
- b. Procedere alla concessione degli alloggi a soggetti terzi incaricati delle azioni di supporto e sostegno all'autonomia abitativa previa preliminare autorizzazione da parte del Comune e nel rispetto dei seguenti elementi:
 - utilizzo dei contratti di servizio per l'affidamento degli alloggi, a garanzia della temporaneità dei progetti di inserimento abitativo;
 - selezione dei soggetti destinatari degli alloggi attraverso le procedure previste dal progetto e in accordo con i Servizi Sociali comunali;
 - obbligo di comunicazione al Comune per ogni nuova assegnazione di alloggio, attraverso nota e allegato progetto educativo di accompagnamento socio-educativo del nucleo familiare selezionato;

- c. Verificare il buon funzionamento del progetto sia rispetto al percorso dell'utenza sia con riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell'alloggio;
- d. Effettuare la manutenzione ordinaria degli spazi abitativi concessi in uso;
- e. Sostenere tutti gli oneri relativi alle utenze domestiche (acqua, riscaldamento, energia elettrica, utenze telefoniche e alle connessioni di rete qualora necessarie) regolate dai contratti di servizio;
- f. Sostenere eventuali costi per ulteriori interventi di adeguamento e di sistemazione degli spazi abitativi ritenuti necessari e funzionali alle esigenze del progetto;
- g. Garantire la pulizia e il decoro degli alloggi concessi in uso;
- h. Garantire l'impiego di adeguato e qualificato personale educativo destinato all'accompagnamento in regola con i contratti nazionali di lavoro e le normative vigenti in materia di lavoro Osservando e facendo osservare le normative vigenti in materia di tutela, sicurezza e protezione;
- i. Garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti;

ART. 4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Le parti convengono che per reiterate inadempienze agli obblighi previsti dal presente accordo potrà essere richiesta l'immediata risoluzione anticipata dello stesso. Qualunque inadempienza dovrà essere formalmente contestata. La parte inadempiente dovrà dare risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione adducendo le giustificazioni.

ART. 5 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano;

ART. 6 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo di collaborazione si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia;

ART. 7 - REGISTRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La stipula del presente accordo verrà effettuata mediante scrittura privata non autenticata. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune
Marco Casara

Per l'ASC SER.CO.P.
Primo Mauri

	Comune di Rho	Numero 152	Data 27/06/2017
---	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AD INTERVENTI E PROGETTI DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN EMERGENZA O FRAGILITA' ABITATIVA.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisette** del mese di **Giugno**, alle ore **15.30**, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall'apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
Pietro Romano	Sindaco	NO
Andrea Orlandi	Vice Sindaco	SI
Gianluigi Forloni	Assessore	SI
Maria Rita Vergani	Assessore	SI
Nicola Violante	Assessore	SI
Sabina Tavecchia	Assessore	SI
Valentina Giro	Assessore	SI

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari.

Il Sig. Andrea Orlandi, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AD INTERVENTI E PROGETTI DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN EMERGENZA O FRAGILITA' ABITATIVA.

L'Assessore alle Politiche Sociali, sig. Nicola Violante, relaziona quanto segue:

“Con Deliberazioni di Giunta Comunale di seguito riportate, l'Amministrazione Comunale:

1. escludeva dall'applicazione della normativa dell'Erp alcuni alloggi di proprietà comunale per l'avvio di progettazioni di housing sociale - Deliberazione di G.C. n. 39 del 28/02/2012;
2. approvava la candidatura al bando della Fondazione Cariplo del progetto d'ambito rivolto a soggetti in condizioni di disagio abitativo denominato “Housing sociale rhodense - l'abitare in rete” con ente capofila l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P, stabilendo quale contributo al progetto la concessione di n. 2 alloggi siti in Rho in Via Metastasio 8 - Deliberazione di G.C. n. 52 del 05/03/2013.

In seguito, ricevuta la comunicazione inviata all'azienda speciale consortile SER.CO.P dalla Fondazione Cariplo che deliberava di approvare il progetto presentato, stabilendo la quota complessiva di finanziamento a favore del Comune di Rho per un importo pari a € 380.000,00, la Giunta Comunale:

1. stabiliva di vincolare i suddetti alloggi ad azioni di housing sociale per almeno 15 anni dalla data di approvazione del progetto, in forza del contributo ottenuto per le ristrutturazioni necessarie - Deliberazione di G.C. n. 102 del 30/04/2013;
2. approvava il progetto definitivo esecutivo dei lavori di risanamento e recupero edilizio dei due alloggi comunali di Via Metastasio 8 - Deliberazione di G.C. n. 29 del 18/02/2014.

Completati i lavori di risanamento e recupero edilizio dei due alloggi si procedeva poi all'acquisto di arredi, mobili, elettrodomestici ed altri materiali accessori ritenuti all'uopo necessari, allo scopo di rendere gli stessi appartamenti disponibili per l'attivazione delle previste azioni di housing sociale.

Successivamente, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 343/2015 “Concessione in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P di due alloggi di proprietà comunale di via Metastasio 8, destinati al progetto di housing sociale rhodense l'Abitare in Rete”, l'Amministrazione Comunale approvava l'accordo di collaborazione con l'Azienda Speciale Consortile Sercop per la concessione in uso gratuito di detti appartamenti allo scopo di utilizzarli per la realizzazione del progetto predetto e per le future azioni di housing sociale a favore di nuclei familiari in stato di forte bisogno abitativo.

In tale accordo gli obblighi e gli impegni del Comune di Rho e dell'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P erano i seguenti:

1. il Comune di Rho si impegna:
 - a mettere a disposizione gratuitamente i due alloggi di proprietà comunale di Via Metastasio 8, così come di seguito individuati:
 - a) Appartamento 2° piano: Foglio catastale 39 - mappale 345 - sub 12 - Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina;
 - b) Appartamento 3° piano: Foglio catastale 39 - mappale 345 - sub 15 - Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina;
 - ad autorizzare l'Azienda Speciale Consortile Sercop a sub concedere l'uso dei due appartamenti ai soggetti attuatori partner del progetto “housing sociale rhodense - l'abitare in rete”, attraverso la sottoscrizione di accordi, contratti e/o convenzioni da trasmettersi al competente ufficio comunale;

- a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria relativa ai due alloggi come sopra identificati;
- a sostenere i costi relativi ai singoli progetti di inserimento di nuclei familiari con bisogno abitativo temporaneo effettuati, previa approvazione preventiva della spesa destinata all'accompagnamento socio educativo in carico al comune secondo le modalità e i parametri definiti nell'annuale piano programma.

2. L'azienda Speciale Consortile Sercop si impegna:

- a garantire l'attuazione del progetto "housing sociale rhodense - l'abitare in rete", secondo le finalità e gli obiettivi previsti dal progetto, nel rispetto delle normative vigenti;
- a procedere alla concessione degli alloggi a soggetti terzi incaricati delle azioni di supporto e sostegno all'autonomia abitativa previa preliminare autorizzazione da parte del Comune e nel rispetto dei seguenti elementi:
 - a) utilizzo di accordi e/o contratti di servizio per l'affidamento degli alloggi, a garanzia della temporaneità dei progetti di inserimento abitativo;
 - b) selezione dei soggetti destinatari degli alloggi in accordo con i Servizi Sociali comunali;
- a comunicare al Comune per ogni nuova assegnazione di alloggio, il progetto educativo di accompagnamento socio-educativo del nucleo familiare selezionato;
- a verificare il buon funzionamento del progetto sia rispetto al percorso dell'utenza sia con riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell'alloggio;
- ad effettuare la manutenzione ordinaria degli spazi abitativi concessi in uso;
- a sostenere tutti gli oneri relativi alle utenze domestiche (acqua, riscaldamento, energia elettrica, utenze telefoniche e alle connessioni di rete qualora necessarie) regolate dai contratti di servizio;
- a sostenere eventuali costi per ulteriori interventi di adeguamento e di sistemazione degli spazi abitativi ritenuti necessari e funzionali alle esigenze del progetto;
- a garantire la pulizia e il decoro degli alloggi concessi in uso;
- a garantire l'impiego di adeguato e qualificato personale educativo destinato all'accompagnamento in regola con i contratti nazionali di lavoro e le normative vigenti in materia di lavoro osservando e facendo osservare le normative vigenti in materia di tutela, sicurezza e protezione.

E' opportuno rilevare che tutti gli obblighi e gli impegni, oggetto dell'accordo di collaborazione di cui alla richiamata deliberazione n. 343/2015, sono stati rispettati ed efficacemente perseguiti.

I progetti di housing sociale attivati nel corso di questi due anni hanno riguardato due nuclei familiari in situazione di forte disagio abitativo e di gravi difficoltà socio-economica, psico-fisica e di salute.

Le azioni e gli interventi su tali nuclei, come risulta dall'allegata nota del 22/06/2017, Prot. Gen. n. 36390, sono risultate valide e proficue ed in linea con gli obiettivi di prevenire il fenomeno dell'esclusione sociale sostenendo concretamente percorsi tesi a favorire la vita indipendente e la coesione sociale (Allegato A).

Come noto, ormai da diverso tempo, vi è una situazione di estrema criticità relativa al problema abitativo che riguarda una molteplicità di persone/nuclei familiari vulnerabili (lavoratori precari, padri separati, nuclei di nuova formazione con un solo reddito, persone e/o nuclei familiari con presenza di minori, sino a poco tempo fa relativamente agiati, caduti in condizioni di precarietà o forte difficoltà a causa di eventi non programmati che hanno mutato le condizioni originarie di stabilità economica), situazione ulteriormente aggravatasi a motivo della perdurante crisi economico e occupazionale.

In quest'ottica, nel tentativo di superare e attenuare tali criticità, è necessario:

- dare continuità ai percorsi ed alle azioni in essere, avviate in costanza del precedente progetto "housing sociale rhodense - l'abitare in rete";

- predisporre ed attivare nuove progettazioni di housing sociale strutturate che conducano al conseguimento dell'indipendenza economica ed abitativa e volte ad una maggiore autonomia possibile delle persone/nuclei familiari interessati.

Tali azioni ed interventi rientrano a pieno titolo all'interno degli obiettivi programmatici contenuti nel programma amministrativo "Vivi la Città" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36/2016 con particolare riferimento:

1. al punto 4 "una Città che dice di Noi" che prevede:
 - a) di investire in politiche di coesione sociale attivando occasioni di rete;
 - b) di cercare la più efficace interazione con le risorse del terzo settore e del volontariato;
 - c) di riconfermare e incrementare l'impegno economico e organizzativo nel settore delle politiche sociali;
 - d) di co-progettare insieme alle realtà solidaristiche e imprenditoriali e del proprio territorio azioni efficaci di inclusione.
2. al punto 4.7 "Facilitare chi ha bisogno di casa" che prevede:
 - a) di mettere in campo un insieme di politiche per la casa che tenga conto della complessità e della difficoltà delle questioni, specie in ragione della scarsità di risorse proprie dei comuni, che non consentono di demandare alla sola realizzazione di nuovi alloggi ERP la risoluzione dei problemi;
 - b) di utilizzare tutti gli strumenti di cui l'amministrazione dispone per favorire le famiglie in difficoltà allo scopo di sostenere i costi dell'abitare e contrastare il fenomeno dell'emergenza abitativa.

Considerato che SER.CO.P.:

- è una azienda speciale consortile che opera ai sensi degli articoli n. 31 e n. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 quale ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto;
- è il soggetto gestore per conto del Comune dei servizi di housing, possedendo competenze tipiche e specifiche nelle aree di intervento dei minori e dell'inclusione sociale;
- ai sensi dell'art. 1.2. del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è una pubblica amministrazione.

Visto lo schema allegato di nuovo accordo di collaborazione (Allegato B) che disciplinerà i rapporti tra il Comune di Rho e l'azienda speciale consortile Sercop;

Alla luce delle considerazioni esposte si propone alla Giunta Comunale:

1. Di concedere in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P, con sede a Rho in Via dei Cornaggia, 22 - Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, due alloggi di proprietà comunale di Via Metastasio 8 allo scopo di utilizzarli esclusivamente per la realizzazione di progettazioni di housing sociale a favore di nuclei familiari in emergenza e/o fragilità abitativa;
2. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione (Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di stabilire la durata dell'accordo in anni otto (otto);
4. Di autorizzare l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P ad avvalersi di eventuali propri soggetti attuatori per la gestione dei suddetti alloggi e per l'operatività delle azioni e interventi relative alle progettazioni di housing sociale;
5. Di demandare al Direttore Area Servizi alla Persona il compito di dar luogo a tutti gli adempimenti conseguenti, autorizzandolo alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la relazione dell'Assessore Violante;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 39 del 28/02/2012;
- n. 52 del 05/03/2013;

- n. 102 del 30/04/2013;
- n. 29 del 18/02/2014;
- n. 343 del 10/12/2015;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art. 1, comma 2;

Rilevato che l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamato il vigente Contratto di servizio, sottoscritto in data 05.12.2011 tra il Comune di Rho e l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P.;

Considerato che SER.CO.P.:

- è una azienda speciale consortile che opera ai sensi degli articoli n. 31 e n. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 quale ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto;
- è il soggetto gestore per conto del Comune dei servizi di housing, possedendo competenze tipiche e specifiche nelle aree di intervento dei minori e dell'inclusione sociale;

Richiamato Il programma amministrativo “Vivi la Città” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2016 ed in particolare il punto 4 “una Città che dice di Noi” e il punto 4.7 “Facilitare chi ha bisogno di casa”;

Richiamati:

- l'Obiettivo strategico Peg 2017/2019: “Investire in politiche di coesione sociale”;
- la descrizione di tale obiettivo: “sviluppare progetti in cooperazione con soggetti del terzo e quarto settore”;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi alla Persona;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di concedere in uso gratuito all'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P, con sede a Rho in Via dei Cornaggia, 22 - Cod. Fisc./P.IVA 05728560961, due alloggi di proprietà comunale di Via Metastasio 8, così come di seguito identificati:
 - appartamento 2° piano: Foglio catastale 39 - mappale 345 - sub 12 - Via Metastasio n° 8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina;
 - appartamento 3° piano: Foglio catastale 39 - mappale 345 - sub 15 - Via Metastasio n° 8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina;allo scopo di utilizzare i medesimi esclusivamente per la realizzazione di progettazioni di housing sociale a favore di nuclei familiari in emergenza e/o fragilità abitativa;
2. Di approvare lo schema di accordo di collaborazione (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di stabilire la durata dell'accordo in anni otto (otto);

4. Di autorizzare l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P ad avvalersi di eventuali propri soggetti attuatori per la gestione dei suddetti alloggi e per l'operatività delle azioni e interventi relative alle progettazioni di housing sociale;
5. Di demandare al Direttore Area Servizi alla Persona il compito di dar luogo a tutti gli adempimenti conseguenti, autorizzandolo alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione.

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di stipulare con la massima tempestività l'Accordo in oggetto, dare continuità ai percorsi in essere e procedere all'avvio di ulteriori azioni e interventi previsti e ritenuti necessari;

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 291**

Ufficio Proponente: **Unità Operativa Adulti e Famiglia**

Oggetto: **CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AD INTERVENTI E PROGETTI DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN EMERGENZA O FRAGILITA' ABITATIVA.**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Unità Operativa Adulti e Famiglia)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2017

Il Responsabile di Settore

Marco Dallatomasina

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL VICE SINDACO
Andrea Orlandi

IL Segretario Generale
Matteo Bottari

----- COMUNE DI RHO -----

----- (Provincia di Milano) -----

REG. CONV. n°

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI RHO E
L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. PER LA
CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI DUE APPARTAMENTI DI
PROPRIETA' COMUNALE DI VIA METASTASIO 8 PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTAZIONI DI HOUSING SOCIALE
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA E/O
FRAGILITA' ABITATIVA".**

In data _____, tra il Comune di Rho, che
di seguito per brevità verrà chiamato Comune,
Piazza Visconti n. 24 - C.F. 00893240150
rappresentato dal Direttore Area 2 Servizi alla
Persona, Dr. Marco Dallatomasina, nato a Medesano
(PR), il 01.05.1964, che dichiara di intervenire
al presente atto ai sensi del vigente Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi
comunali, in nome e per conto e nell'interesse del
Comune che rappresenta (Decreto del Sindaco n. 8
del 30/09/2016; -----

----- E -----

Dr. Primo Mauri legale rappresentante dell'Azienda
Speciale Consortile SER.CO.P., avente sede legale

in Via Dei Cornaggia, 22, 20017 Rho (MI)
C.F./P.I. 05728560961 (da ora in poi "ASC");

----- PREMESSO CHE -----

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28/02/2012 il Comune di Rho escludeva dall'applicazione della normativa ERP alcuni alloggi di proprietà comunali per l'avvio di progettazioni di housing sociale;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 05/03/2013 il Comune approvava la candidatura al bando della Fondazione Cariplo "diffondere e potenziare l'abitare sociale temporaneo del progetto d'ambito rivolto a soggetti in condizioni di disagio abitativo denominato "Housing sociale rhodense - l'abitare in rete" con Ente capofila l'Azienda Speciale Consortile dei Comuni del rhodense SER.CO.P. stabilendo con il medesimo atto di destinare, quale contributo al progetto, la concessione di n. 2 alloggi siti in Rho in Via Metastasio 8;
- Con Deliberazione di Giunta n. 102 del 30/04/2013 veniva approvato il vincolo dei suddetti alloggi alle azioni di housing sociale per almeno 15 anni dalla data di approvazione

- del progetto, in forza del contributo ottenuto per le ristrutturazioni necessarie.
- Con comunicazione inviata all'ASC SER.CO.P del 13/09/2013 la Fondazione Cariplo deliberava di finanziare il progetto presentato;
 - Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18/02/2014 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di risanamento e recupero edilizio dei due alloggi di proprietà comunale di Via Metastasio 8;
 - Con Provvedimento Dirigenziale n. 266 del 08/07/2015 si provvedeva, attraverso affidamento ad apposita Ditta, all'acquisto e posa di mobili, arredi, elettrodomestici e altri accessori presso i due appartamenti oggetto del presente accordo;
 - Con delibera di Giunta n. 343 del 10.12.2015 veniva approvato stato lo schema di accordo di collaborazione tra il Comune di Rho e l'Azienda Speciale Consortile SER.CO.P per la concessione in uso gratuito di detti appartamenti per la realizzazione del progetto "Housing Sociale Rhodense - L'Abitare in rete";
 - Con determinazione dirigenziale n. 521 del 22.12.2015 veniva approvato il testo

- dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15.1 della Legge 241/1990;
- Tutti gli obblighi e gli impegni, oggetto dell'accordo di collaborazione di cui alla richiamata deliberazione n. 343/2015, sono stati rispettati ed efficacemente perseguiti.
 - I progetti di housing sociale attivati nel corso di questi due anni hanno riguardato nuclei familiari in situazione di forte disagio abitativo e di gravi difficoltà socio-economica, psico-fisica e di salute.
 - Le azioni e gli interventi su tali nuclei sono risultate valide e proficui;
 - vi è una situazione di estrema criticità relativa al problema abitativo che riguarda una molteplicità di persone/nuclei familiari vulnerabili;
 - nel tentativo di superare e attenuare tali criticità, è necessario:
 - ✓ dare continuità ai percorsi ed alle azioni in essere, avviate in costanza del precedente progetto "housing sociale rhodense - l'abitare in rete";
 - ✓ predisporre ed attivare nuove progettazioni di housing sociale strutturate che conducano

- al conseguimento dell'indipendenza economica ed abitativa e volte ad una maggiore autonomia possibile delle persone/nuclei familiari interessati;
- Con delibera di Giunta n. XXX del XX.XX.2017 è stato approvato lo schema del nuovo accordo di collaborazione;
 - Con determinazione dirigenziale n. XX del XX.XX.2017 è stato approvato il testo dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15.1 della Legge 241/1990;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: -----

ART. 1 - VALIDITA' DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Il presente accordo di collaborazione ha validità di 8 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso;

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. L'accordo di collaborazione ha per oggetto la concessione in uso gratuito all' Azienda Speciale Consortile SER.CO.P., di due alloggi di proprietà comunale di Via Metastasio 8, così come sotto precisamente individuati:

✓ Appartamento 2° piano: Foglio catastale 39 - mappale 345 - sub 12 - Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina (All. A);

✓ Appartamento 3° piano: Foglio catastale 39 - mappale 345 - sub 15 - Via Metastasio n°8, composto da camera da letto, soggiorno/cucina, bagno, disimpegno e cantina (All. B);

allo scopo di utilizzarli esclusivamente per la realizzazione di progettazioni di housing sociale a favore di nuclei familiari in emergenza e/o fragilità abitativa;

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. Il Comune di Rho si impegna a:

a. Mettere a disposizione gratuitamente i due alloggi di proprietà comunale di Via Metastasio 8, così come in precedenza individuati, per il periodo di durata dell'accordo di collaborazione secondo le seguenti modalità, che potranno essere modificate previo ulteriore intesa scritta tra le parti;

- b. Autorizzare SER.CO.P. ad avvalersi propri soggetti attuatori per la gestione dei suddetti alloggi e per l'operatività delle azioni e interventi relative alle progettazioni di housing sociale;
- c. Sostenere gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria relativa ai due alloggi come sopra identificati;
- d. Sostenere i costi relativi ai singoli progetti di inserimento di nuclei familiari in condizione di emergenza e/o forte fragilità abitativa, previa approvazione preventiva della spesa destinata all'accompagnamento socio educativo in carico al comune secondo le modalità e i parametri definiti nell'annuale piano programma;

2. Ser.Co.P. si impegna a:

- a. Garantire l'attuazione delle progettazioni di Housing sociale, realizzate anche per il tramite di eventuali ulteriori propri soggetti attuatori, secondo le finalità e

gli obiettivi previsti dal progetto nel rispetto delle normative vigenti;

b. Utilizzare i due alloggi di proprietà comunale per le attività previste dal presente accordo di collaborazione;

c. Avvalersi di eventuali ulteriori propri soggetti attuatori qualificati ed in possesso di competenze specifiche per la gestione dei suddetti alloggi e per l'operatività delle azioni e interventi relative alle progettazioni di housing sociale, previa preliminare autorizzazione da parte del Comune e nel rispetto dei seguenti elementi:

- Utilizzo di contratti di servizio e/o patti di convenzionamento per la gestione degli alloggi, a garanzia dell'adeguatezza e congruità dei progetti di inserimento abitativo;
- selezione dei soggetti destinatari degli alloggi attraverso le procedure previste dal progetto e in tassativo accordo con i Servizi Sociali comunali;
- obbligo di comunicazione al Comune per ogni nuova assegnazione di alloggio,

attraverso nota e allegato progetto educativo di accompagnamento socio-educativo del nucleo familiare selezionato;

- d. Verificare il buon funzionamento del progetto sia rispetto al percorso dell'utenza sia con riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell'alloggio;
- e. Effettuare la manutenzione ordinaria degli spazi abitativi concessi in uso;
- f. Sostenere tutti gli oneri relativi alle utenze domestiche (acqua, riscaldamento, energia elettrica, utenze telefoniche e alle connessioni di rete qualora necessarie) regolate dai contratti di servizio e/o patti di convenzionamento e gli oneri di conduzione dell'immobile relative alle spese condominiali;
- g. Sostenere eventuali costi per ulteriori interventi di adeguamento e di sistemazione degli spazi abitativi ritenuti necessari e funzionali alle esigenze del progetto;
- h. Garantire la pulizia e il decoro degli alloggi concessi in uso;

- i. Garantire l'impiego di adeguato e qualificato personale educativo destinato all'accompagnamento in regola con i contratti nazionali di lavoro e le normative vigenti in materia di lavoro Osservando e facendo osservare le normative vigenti in materia di tutela, sicurezza e protezione;
- j. Garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successivi aggiornamenti;

ART. 4 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Le parti convengono che per reiterate inadempienze agli obblighi previsti dal presente accordo potrà essere richiesta l'immediata risoluzione anticipata dello stesso. Qualunque inadempienza dovrà essere formalmente contestata. La parte inadempiente dovrà dare risposta scritta entro 15 giorni dalla contestazione adducendo le giustificazioni.
2. Il Comune di Rho potrà chiedere la risoluzione anticipata dell'accordo con un preavviso di almeno sei mesi.

ART. 5 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano;

ART. 6 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo di collaborazione si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia;

ART. 7 - REGISTRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

La stipula del presente accordo verrà effettuata mediante scrittura privata non autenticata. La registrazione avverrà solo in caso d'uso con oneri a carico del richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione.

Per il Comune

Marco Dallatomasina

Per l'ASC SER.CO.P.

Primo Mauri



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEI COMUNI DI LAINATE E RHO –
AFFERENTI AL PROGETTO “L’ABITARE IN RETE” CONCLUSO IL 30/06/17 – PER PROGETTI DI HOUSING
SOCIALE**

In data __ Luglio 2017

TRA

Sercop a. s. c. con sede legale in Rho, Via Cornaggia n. 33, C.F. e P.IVA 05728560961, rappresentata da Primo Mauri, nato a Pregnana Milanese il 12.10.1949, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale agisce ai sensi dell’art. 33 dello Statuto aziendale

E

La Cordata s.c.s., con sede legale in via Bonaventura Zumbini, 6 – 20143 Milano – P.IVA e C. F.: 09906020152, rappresentata dalla Legale Rappresentante Silvia Bartellini

VISTI:

- l’articolo 6, comma 2, lettera a) della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e di indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore di cui all’art. 1, comma 5, della stessa legge;
- l’articolo 5, comma 2 della medesima legge, che, ai fini dell’affidamento dei servizi sociali, prevede che gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11, promuovano azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale;
- il D.P.C.M. 30.3.2001: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”, che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra Comuni e loro forme associative con i soggetti del Terzo Settore ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nell’attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e favorisce forme di co-progettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l’individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
- l’art. 13, comma 1, della legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” che - oltre a ribadire che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali – stabilisce che essi programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d’offerta sociali, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 3 (tra cui anche il terzo settore) e alla lett. b) prevede che i comuni riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali;

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago
Sede legale e operativa: via dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)
Telefono: 02/93207308 - Fax: 02/93207317 - e-mail: info@sercop.it
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

RICHIAMATI:

- La Deliberazione di Giunta Comunale N.135 del 26/06/2017 del Comune di Lainate avente ad oggetto “CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI QUATTRO ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATI AL PROGETTO HOUSING SOCIALE RHODENSE – L’ABITARE IN RETE”
- La Deliberazione di Giunta Comunale N.152 del 27/06/2017 del Comune di Lainate avente ad oggetto “CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P DI DUE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA METASTASIO 8, DESTINATI AD INTERVENTI E PROGETTI DI HOUSING SOCIALE A FAVORE DI PERSONE IN EMERGENZE O FRAGILITÀ ABITATIVA”
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Sercop N. ___ del 06/07/2017 “PRESA D’ATTO DELLA CONCESSIONE IN USO GRATUITO A SERCOP DEGLI ALLOGGI AFFERENTI AL PROGETTO L’ABITARE IN RETE, CONCLUSO IL 30/06/17”
- L’ACCORDO TRA IL COMUNE DI LAINATE E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFERENTI AL PROGETTO L’ABITARE IN RETE, CONCLUSO IL 30/06/17, sottoscritto dalle parti in data __/__/____
- L’ACCORDO TRA IL COMUNE DI RHO E L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P. PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO GLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFERENTI AL PROGETTO L’ABITARE IN RETE, CONCLUSO IL 30/06/17, sottoscritto dalle parti in data __/__/____

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**CAPO I
OGGETTO E DURATA****Art. 1 - OGGETTO**

1. La presente convenzione regola l’affidamento della gestione degli immobili sotto elencati, afferenti al al progetto l’abitare in rete, concluso il 30/06/17:
 - Comune di Lainate:
 - alloggio sito in Lainate, alloggio n. 5, L.go Vittorio Veneto 24, piano terra, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 645, Sub. 11;
 - alloggio sito in Lainate, alloggio n. 15, L.go Vittorio Veneto 24, piano 1°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7, Mapp. 645, Sub. 13.
 - alloggio sito in Lainate, Piazza della Vittoria c/o centro civico, piano 1°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 18, Mapp. 4, Sub. //.
 - alloggio sito in Lainate, Mansarda ex podere Toselli via Martiri di Nassirya piano 2°, identificato al N.C.E.U. al Foglio 7. Mapp. 42, Sub. //.
 - Comune di Rho:
 - Appartamento 2° piano: Foglio catastale 39 – mappale 345 – sub 12 – Via Metastasio n°8, Rho
 - Appartamento 3° piano: Foglio catastale 39 – mappale 345 – sub 15 – Via Metastasio n°8, Rho
2. Le principali azioni previste dai progetti di housing sociale e politiche abitative che si intendono realizzare tramite l’utilizzo dei suddetti immobili si possono sintetizzare come segue:
 - a) Presa in carico di cittadini che presentino situazioni di disagio abitativo ed elaborazione di progetti individualizzati volti al superamento del disagio stesso.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

- b) Gestione del patrimonio immobiliare messo a disposizione da Sercop per la realizzazione dei progetti di cui al punto a)

Art. 2 - DURATA

La durata della presente convenzione è strettamente connessa alla validità dell'accordo di concessione in uso gratuito a Sercop degli immobili di cui all'art. 1 punto 1. da parte dei Comuni di Lainate e Rho, sottoscritto tra le parti ed avente scadenza al 31/12/2020. Gli effetti della convenzione cesseranno quindi nel caso in cui, per qualsiasi ragione o evenienza, venisse meno la suddetta concessione.

CAPO II OBBLIGHI DEI CONTRAENTI

Art. 3 – Condizioni da rispettare nell'attuazione dei progetti di housing sociale

- a) La Coop. La Cordata si impegna a gestire gli immobili secondo le finalità, gli obiettivi, la metodologia, i tempi e quanto altro previsto dall'affidamento in vigore ad esito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/16 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di ospitalità temporanea a favore di persone in emergenza o fragilità abitativa, come da Deliberazione del CdA N 111 del 19/12/16. A tal fine si richiama quanto stabilito dal capitolato d'appalto, il cui contenuto si intende integralmente riportato e forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura. In particolare la Coop. La Cordata:
- I. assegna gli alloggi affidati in gestione esclusivamente attraverso contratti di servizio, così da garantire la temporaneità dei progetti di inserimento abitativo;
 - II. seleziona i soggetti destinatari degli alloggi in accordo con Sercop ed i Servizi Sociali comunali;
 - III. garantisce l'accompagnamento sociale di tutti i casi presi in carico, nel rispetto dei limiti massimi di durata dei progetti individualizzati, che non possono essere superiori a tre anni, fatte salve le eccezioni previste dal progetto;
 - IV. si assume la responsabilità in ordine alla gestione complessiva del progetto e alla tutela dei beni ad essa afferenti.
- b) Sercop garantisce:
- i. la presenza di un proprio referente nello staff di progetto;
 - ii. la propria collaborazione per l'elaborazione dei progetti di accompagnamento sociale;

Art. 4 - Personale

1. La Coop. Cordata garantisce personale adeguatamente qualificato per lo svolgimento di tutte le attività previste dai progetti di housing.
2. La Coop. Cordata è tenuta a:
 - limitare, quanto possibile, il turn over del personale;
 - individuare un referente tecnico con funzione di coordinamento del personale della Cooperativa;
 - sostituire l'operatore non ritenuto idoneo a fronte di gravi inadempienze e/o inadeguatezze documentate, informandone il Comune;
 - garantire la sostituzione dei propri operatori, in caso di assenze prolungate superiori alle sei settimane;

Art. 5 - Obblighi assicurativi e previdenziali

1. La Coop. La Cordata deve osservare, nei confronti del personale (dipendenti e/o soci lavoratori) impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione, tutte le norme relative alle retribuzioni,

assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi.

2. La Coop. La Cordata, su richiesta di Sercop, certifica che il proprio personale è in regola con le vigenti norme in materia di lavoro, documentando altresì il numero di iscrizione di ogni operatore presso gli Enti Previdenziali ed Assistenziali, compresi gli infortuni sul lavoro ed in itinere, documentando ogni altro obbligo previsto per Legge.
3. La Coop. La Cordata si impegna a contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che possano derivare agli utenti, al proprio personale o che questi dovessero causare agli utenti, alle loro cose, alle strutture ed attrezzature di proprietà comunale o di terzi, esonerando Sercop da ogni responsabilità al riguardo. I massimali assicurativi non costituiscono limitazioni nelle responsabilità della Coop. Cordata né nei confronti dei danneggiati né nei confronti di Sercop.
4. La Coop. La Cordata si impegna a sottoscrivere una adeguata assicurazione contro ogni rischio relativo all'immobile oggetto della presente scrittura, ivi compresi quelli che possano derivare da incidenti domestici e da tentativi di intrusione nell'abitazione, occupazione abusiva e furti;

CAPO III RAPPORTI ECONOMICI

Art. 6 - Patrimonio assegnato in gestione

1. Sercop mette a disposizione gli immobili individuati al punto 1.
2. Gli ulteriori beni immobili e mobili che il Sercop intenderà destinare all'housing sociale e alle politiche abitative, che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità della convenzione, potranno essere consegnati alla Coop. Cordata previa revisione della presente convenzione.

Art. 7 – Corrispettivi

1. I corrispettivi per l'attivazione di progetti di housing nell'alloggio oggetto della presente convenzione sono fissati nel rispetto delle tariffe di cui alla procedura di affidamento ad esito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/16 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dedotta la quota relativa ai costi connessi al reperimento degli appartamenti sul mercato privato, come sintetizzato nella sottostante tabella.

€19,90/die + IVA al 5%	Progetti rivolti alla fascia media vulnerabile comprensivi di accompagnamento sociale
€34,00/die + IVA al 5%	Progetti emergenziali di intervento rivolti alla popolazione fragile comprensivi di orientamento sociale ed accompagnamento educativo

Art. 8 – Spese per investimenti o manutenzioni straordinarie

1. Gli oneri per le spese di manutenzione straordinaria o di investimento relativo ai beni affidati in gestione sono a carico del Comune proprietario degli alloggi.
2. L'onere per le spese di manutenzione ordinaria sono a carico della Cooperativa.
3. L'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari a rendere abitabile l'alloggio affidato in gestione è a carico dei Comuni proprietari.

Art. 9 – Compartecipazione dei cittadini nelle spese di progetto

1. L'eventuale compartecipazione dei cittadini nelle spese del progetto di housing sarà definita per ciascun caso all'interno del progetto individuale predisposto dagli operatori comunali, di Sercop e della Coop. Cordata. La quota sarà riscossa dalla Cooperativa e determinerà l'abbattimento dell'onere della retta a carico di Sercop.

CAPO IV GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 10 - Verifiche e integrazioni

1. Le parti concordano che annualmente, o comunque tutte le volte subentrino fatti nuovi e rilevanti, verrà fatta una verifica dei progetti in essere dal punto di vista gestionale ed economico, di cui si darà atto in un verbale sottoscritto dalle parti.
2. Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla convenzione stessa, attraverso la stipulazione di accordi separati.

Art. 11 – Divieto di cessione e sub-appalto

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate a Sercop.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con Sercop. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato da Sercop, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

1. Sercop può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, previa contestazione scritta degli addebiti e valutazione delle eventuali controdeduzioni, da presentarsi entro 5 giorni lavorativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;
 - b) grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
 - c) grave e reiterata inadempienza nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio comunale;
 - d) applicazione di tariffe superiori da quelle stabilite;
 - e) dichiarazioni false in sede di rendiconto economico-patrimoniale-finanziario.
2. Resta comunque salvo il diritto di Sercop di agire per il risarcimento dei danni.
3. Dalla comunicazione della risoluzione Sercop rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altro soggetto informandone la Coop. La Cordata.
4. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo dalle due parti.

Art. 13 – Tutela dei dati

1. È fatto obbligo alla Coop. Cordata di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal T.U. 196/2003 e s.m.i.

2. Sercop conserva i dati raccolti funzionali alla stipulazione e attuazione della presente convenzione e alla regolazione dei rapporti tra le parti per tutta la sua durata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 14- Foro competente

1. Per ogni controversia il foro competente è quello di Milano.

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili in materia.

Art. 16 - Oneri fiscali

1. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Sercop a. s. c.
Il Legale Rappresentante
Primo Mauri

Per La Cordata Società Cooperativa Sociale
Il Legale Rappresentante
Silvia Bartellini
